

Statuto della “Associazione Sportiva Dilettantistica Vela360”

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Vela360”, disciplinata dalla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche e retta dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha la propria sede legale in via dei Cedri, 7 – 22070 Appiano Gentile (CO).
2. In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, basi e distaccamenti periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 3 - Fine Istituzionale e Attività

1. L'“Associazione Sportiva Dilettantistica Vela360”, di seguito soltanto “Associazione”, è apolitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.
2. L'Associazione ha per oggetto e finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse prioritariamente alla pratica dello sport della vela, nonché di tutti gli altri sport dell'acqua, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività formativa, didattica, di preparazione e assistenza per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle inerenti pratiche sportive. In particolare l'associazione si propone di:
 - a. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare lo sport della vela nelle discipline: Multiscafi, Kiteboarding, Tavole a Vela,

Derive, Barche a chiglia, Monotipi, Vele d'Epoca, Imbarcazioni a vela radiocomandate, Attività motorie marinaresche applicative alla disciplina della Vela e eventualmente, anche ogni altra disciplina sportiva ammessa nel Registro del CONI;

- b. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
 - c. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;
 - d. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - e. organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;
 - f. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
 - g. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche di somministrazione alimenti e bevande o attività turistiche.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative in ossequio ai principi di cui all'articolo 90 del DL 289/2002 e del D.Lgs 36/2021. Essa si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di ogni altra disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP, e a tal fine dovrà affiliarsi annualmente alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP ed essere da esse riconosciuta. L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
5. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi, mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici o privati, al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.
6. L'Associazione non potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali previste dallo statuto, a meno che esse non abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. A solo titolo

esemplificativo, ma non esaustivo si indicano le manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.

7. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci secondo quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 5 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
 - a. presentare domanda scritta;
 - b. dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione.

La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La quota associativa d'entrata deve essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

La mancata ammissione deve essere motivata.

2. Non è possibile l'adesione come socio in via temporanea.
3. La quota associativa non è rivalutabile, non è rimborsabile ed è intrasmissibile.
4. L'Associazione dovrà effettuare il tesseramento alla Federazione sportiva di riferimento di tutti i soci in base a quanto previsto dagli art. 15 e 16 del del D.Lgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- a. i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b. i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- c. i soci onorari sono dichiarati tali dall'Assemblea dei Soci per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci, anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
2. Tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. candidarsi per ricoprire le cariche associative;
 - c. partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;
 - d. votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

- a. osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - b. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell'Associazione (articolo 3);
 - c. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - d. pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione per tutto quanto previsto dal presente statuto e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte e per scioglimento dell'Associazione. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.
2. Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi o azioni disonorevoli commesse dal socio entro o fuori l'associazione, o quando, con la sua

condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato: abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione o non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo.
5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);
- Il Collegio dei Probiviri (se costituito).

Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblies sia ordinarie che straordinarie.
2. L'Assemblea potrà svolgersi anche in via telematica, con modalità che ne assicurino la certezza dell'identità dei partecipanti e la regolarità del voto.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea dei Soci deve essere, in ogni caso convocata quando:
 - a. venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei Soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
 - b. sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

5. I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti.
6. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica, entro cinque giorni dalla convocazione assembleare, l'elenco degli soci aventi diritto di voto. Contro l'operato del Consiglio Direttivo, in merito alla partecipazione assembleare, è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro Socio
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
5. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso presso la sede dell'Associazione, o pubblicata nell'eventuale sito della stessa, e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria e/o in via telematica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - b. approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell'anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
 - c. delibera i regolamenti e le loro modifiche;
 - d. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - e. delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - f. delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
 - g. delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

4. L'Assemblea straordinaria, deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso presso la sede dell'Associazione, o pubblicata nell'eventuale sito della stessa, e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria e/o in via telematica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - b. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c. elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

- d. elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
- e. elezione dei membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- f. - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Validità dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
2. Possono fare parte del Consiglio Direttivo i soli Soci:
 - a. - in regola con il pagamento delle quote associative;
 - b. - non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione;
 - c. - non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea straordinaria deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
6. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c. indire le Assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie
 - d. approvare i regolamenti interni relativi al buon funzionamento dell'Associazione e quelli relativi all'attività sportiva e sociale compresa la disciplina dei tesserati;
 - e. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei Soci, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio dei Probiviri, se costituito, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. In casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo, in attesa della scadenza dei termini di impugnazione o delle eventuali decisioni del Collegio dei Probiviri, potrà adottare nei confronti dei soci sanzionati dei provvedimenti cautelari inerenti l'accesso ai locali dell'Associazione e l'utilizzo dei relativi beni e servizi;
 - f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
 - g. nominare, se lo ritiene opportuno, un direttore sportivo il quale, qualora non sia anche consigliere, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
 - h. assumere e licenziare, su esplicito mandato assembleare, il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni;

- i. amministrare il patrimonio sociale decidendo su tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea o che siano da questa demandati al Consiglio Direttivo;
 - j. redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
 - k. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
 - l. fissare la quota associativa annuale di adesione all'Associazione;
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
9. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta e può essere svolto anche in modalità telematica. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
10. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la diffusione

Articolo 15 - Presidente

- 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica quattro anni.
- 2. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.
- 3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 16 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica quattro anni. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
2. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro 30 giorni – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.
2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Articolo 18 - Collegio dei Probiviri (eventuale)

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra soci o tra i soci e il Consiglio Direttivo), fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
4. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 19 - Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'Associazione e il rendiconto economico finanziario (bilancio consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e il rendiconto, detti documenti devono essere messi a disposizione di tutti i Soci.
4. Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale

Articolo 20 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 - Patrimonio dell'Associazione

5. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- c. da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.

Articolo 22 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, delle FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
 - i. entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dai premi e dai trofei vinti;
 - a. altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.
2. Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione o all'aumento del patrimonio associativo.

Articolo 23 - Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 36/21 e successive modifiche ed integrazioni, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e successivi del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.